**ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO**

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, detto informalmente presidente di seggio, è uno dei componenti dell'[ufficio](https://it.wikipedia.org/wiki/Ufficio_elettorale_di_sezione) che si insedia presso ogni [sezione elettorale](https://it.wikipedia.org/wiki/Sezione_elettorale) in occasione delle [consultazioni elettorali](https://it.wikipedia.org/wiki/Elezione) o [referendarie](https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum) previste dall'[ordinamento italiano](https://it.wikipedia.org/wiki/Normativa_elettorale_italiana). Egli è giuridicamente responsabile in prima persona, anche sotto il profilo [penale](https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_penale), dello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell'apposito albo, **depositato presso la Corte d'Appello di Brescia.**

Gli interessati dovranno presentare o spedire all'ufficio elettorale, Settore Servizi Demografici, Via Calini n. 9 del Comune di Lograto, apposita [richiesta](http://www.comune.pompiano.brescia.it/copy_of_allegati/demografici/modulo-presidenti-di-seggio.pdf) di inclusione nell'albo, nel periodo dall' 1 al 31 ottobre di ogni anno.

Qualora la domanda venga accolta, non occorre rinnovarla ogni anno, in quanto l'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti o si chieda la cancellazione dall'Albo con motivazione.

I Presidenti dei seggi elettorali vengono nominati in occasione di ogni consultazione elettorale dal Presidente della Corte d'Appello fra coloro che risultano iscritti nell'apposito albo.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

* Decreto del Presidente della repubblica n. 361 del 30 marzo 1957: "Approvazione del Testo Unico delle leggi art. 38 recanti norme per la elezione della camera dei Deputati".
* Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960: "Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali". art. 23
* Legge n. 53 del 21 marzo 1990: "Misure urgenti a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale. art. 1".

**ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO**

Lo scrutatore è uno dei componenti dell'[ufficio](https://it.wikipedia.org/wiki/Ufficio_elettorale_di_sezione) che si insedia presso ogni [sezione elettorale](https://it.wikipedia.org/wiki/Sezione_elettorale) in occasione delle [consultazioni elettorali](https://it.wikipedia.org/wiki/Elezione) o [referendarie](https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum) previste dall'[ordinamento italiano](https://it.wikipedia.org/wiki/Normativa_elettorale_italiana). A ogni [seggio elettorale](https://it.wikipedia.org/wiki/Seggio_elettorale), presieduto dal Presidente di Seggio, è assegnato un numero di scrutatori compreso fra due e quattro;

Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell'Albo delle persone idonee a ricoprire tale incarico **depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Lograto.**

Gli interessati dovranno presentare o spedire all'ufficio elettorale, Settore Servizi Demografici, Via Calini n. 9 del Comune di Lograto, apposita [richiesta](http://www.comune.pompiano.brescia.it/copy_of_allegati/demografici/modulo-scrutatori.pdf) di inclusione nell'albo, nel periodo dall' 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno.

Qualora la domanda venga accolta non occorre rinnovarla ogni anno, in quanto l'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti, oppure se ne chieda la cancellazione con motivazione. Tale richiesta di cancellazione dovrà pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio viene aggiornato a cura della Commissione Elettorale Comunale con cadenza annuale nel mese di Gennaio.

La nomina degli scrutatori di seggio avviene in occasione di ogni consultazione elettorale, da parte della Commissione Elettorale Comunale, previa pubblicazione di apposito manifesto.

I cittadini che chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, il giorno delle votazioni non si presentassero al seggio elettorale senza fornire giustificato motivo verranno cancellati dall'Albo degli scrutatori.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

* Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 : "Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati".
* Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 : "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali".
* Legge 30 aprile 1999 n. 120: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale".
* Legge n. 95 del 08 marzo 1989 “Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore”;
* Legge 21 dicembre 2005, n. 270 " Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ";